D.A. N. 9/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e succ. mod ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"* e succ. mod. e integraz.;

VISTO il D.P.Reg. 30 gennaio 2013, n. 6, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni*";

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.*";

VISTO il D.P.Reg. n. 643/Area 1^/S.G. del 29 novembre 2017 – con il quale è stato costituito il Governo della Regione Siciliana – XVII legislatura;

VISTO il D.P.Reg. n. 59/Area 1^/SG del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il Dott. Alberto Pierobon Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il D.Lgs 13 gennaio 2003, n.36, recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*"e succ. mod. e integraz.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", e succ. mod. e integraz.;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, recante *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale" e succ. mod. e integraz.;*

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 del *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* e succ. mod. e integraz.;

CONSIDERATO che occorre, a garanzia dei diritti, disciplinare in maniera omogenea le tariffe di pretrattamento e abbancamento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Siciliana;

RITENUTO necessario stabilire criteri univoci ed omogenei per la formulazione delle tariffe per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, sulla base delle voci di costo concorrenti alla loro determinazione, validi per tutti gli impianti esistenti nell'intero territorio regionale;

VISTO il D.A. n. 20 del 15 giugno 2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità *pro tempore*, che approva le "*Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica*", contenute nell'Allegato A, che ne fa parte integrante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana-Parte Prima n.27 del 30 giugno 2017;

RITENUTO di provvedere a rivedere e sostituire le "*Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica*", approvate con il citato D.A. n.20/2018, in quanto abbisognevoli di modifiche, integrazioni e precisazioni sul piano economico-finanziario, tenuto conto delle specificità della gestione delle discariche (sia quanto a realizzazione che quanto a gestione, nell'ambito temporale di riferimento), anche alla luce della normativa e dei canoni di buona amministrazione;

VISTA la nota prot. n.514/gab del 5 aprile 2018 con la quale l'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica utilità ha trasmesso alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione delle "*Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica*", condivise dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la Deliberazione n.161 del 6 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento recante "*Linee guida per la regolamentazione del sistema ariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica*", accluso alla citata nota dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica utilità e del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti,

DECRETA

Art. 1

1. Per le finalità riportate in premessa, parte integrante del presente provvedimento, sono emanate le <<LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN DISCARICA>>, contenute nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, che modificano e sostituiscono interamente le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica",

approvate con D.A. n. 20 del 15 giugno 2017 dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità *pro tempore*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana-Parte Prima n.27 del 30 giugno 2017.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserito nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Palermo, lì 18 GIUGNO 2018

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ * UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE *

ALLEGATO A
AL D.A. N. 9/2018

DELIBERAZIONE N. 161 DEL 06/04/18 ALLEGATO A PAG 2

LINEE GUIDA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN DISCARICA

1) PREMESSA

Le presenti linee guida[1] hanno la finalità di fissare criteri trasparenti, obiettivi e validi per l'intero territorio regionale da adottare per la determinazione della tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, anche al fine di garantire la massima chiarezza a tutela dell'utenza.

Vogliamo qui ricordare che lo scopo della Direttiva "discariche rifiuti" 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, recepita dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (in attuazione della delega di cui alla Legge 1° marzo 2002, n. 39, cosiddetta "legge comunitaria 2001"), è quello di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente risultanti dalle discariche di rifiuti.

Gli obiettivi-strumenti della medesima direttiva, evincibili dalla lettura dei vari "considerando" sono sostanzialmente quelli:

a) della riduzione del territorio utilizzato ("consumato") per l'insediamento di discariche di rifiuti, pur ribadendo i principi di prossimità e di autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti;
b) della garanzia dello smaltimento "sicuro" dei rifiuti;
c) dell'applicazione, in modo efficace, del principio "chi inquina paga";
d) di evitare forme di abbandono, deposito, scarico o smaltimento di rifiuti incontrollato (valutando se le sostanze contenute nei rifiuti depositati possano creare effetti non previsti);
e) di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti avviati a discarica;
f) di ridurre il conferimento dei rifiuti biodegradabili anche per ridurre il gas metano (nell'ambito anche del contrasto al fenomeno del riscaldamento globale);
g) di avviare una procedura uniforme per l'accettazione dei rifiuti.

La tariffa di accesso in discarica deve essere determinata, sulla base dei costi di realizzazione e di gestione operativa e post-operativa dell'impianto, inclusi i costi finanziari, assicurativi e fideiussori, con riferimento alla effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che può essere accolta nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36.

Attualmente le tariffe di conferimento alle discariche (che possono ospitare, ove regolarmente autorizzate, al loro interno sezioni di trattamento preliminare) per rifiuti urbani (indifferenziati), sono formulate in relazione ai Piani Finanziari allegati alle istanze di autorizzazione ambientale e di cui all'art. 8 comma 1 lettera m) del D.Lgs. n.36/2003 cit.[2].

Detti piani finanziari, da cui derivano le tariffe, sono predisposti dai gestori degli impianti e approvati, ai sensi del punto 7 dell'allegato 2, *dal Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti* per il rilascio dell'autorizzazione.

---

1 Le presenti note avranno efficacia finché non interverrà l'Arera.

2 In realtà è più corretto parlare di Piano economico-finanziario. Infatti, va considerato che l'aspetto finanziario segue l'elemento temporale (nelle sue variazioni: es. una frana potrebbe comportare interruzioni del servizio; un *addendum* contrattuale potrebbe allungare il periodo della concessione; etc.) perdurando taluni costi fissi e variabili, correlati alle entrate. Il che pone la questione del *cash flow* sul quale si rinvia oltre. Tra l'altro il calcolo della tariffa deriva dal periodo di attività della discarica (che non si appiattisce al solo periodo di ricevimento dei rifiuti), onde permettere al gestore di disporre delle necessarie risorse finanziarie (allocate in fondi) per assicurare le operazioni di copertura finale, le attività di *post-mortem* e di controllo/monitoraggio a lungo termine. Dovrebbe quindi ricalcolarsi, ma in una diversa logica e contesto, il *break-even* della complessiva gestione sull'effettivo orizzonte temporale, considerando (appunto) i flussi di cassa e loro incidenza economica (vedasi, ad es. indebitamenti, autofinanziamenti, etc.).

IL SEGRETARIO

2) PIANO FINANZIARIO

Il Piano finanziario deve prevedere che la tariffa applicata dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e anche dei costi di post-chiusura, copra i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, nonché i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.36/2003 cit., i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni.

Ai sensi del punto 6 dell'allegato 2 del D.Lgs. n.36/2003 cit., il piano economico-finanziario deve tenere conto dei seguenti fattori:

1. il costo industriale predisposto in funzione di:
   a) costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi gli eventuali oneri finanziari e i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
   b) spese per la gestione operativa, comprese le spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
   c) spese generali e tecniche;
   d) spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura.

2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Così come in linea a quanto disposto dal D.Lgs. n.36/2003 cit., con frequenza annuale può essere presentata dal Gestore, all'Ente competente, una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento e ciò al verificarsi di:

- variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
- nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
- nuove perizie di variante.

Questo Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ritiene doveroso e necessario indicare analiticamente i criteri di riferimento per la formulazione delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica (nel seguito le "tariffe") sulla base delle voci di costo concorrenti alla loro determinazione validi per tutti gli impianti esistenti nell'intero territorio regionale.

Le presenti linee guide si applicano esclusivamente alle tariffe per lo smaltimento dei soli rifiuti urbani e assimilati (ovvero gestiti dal servizio pubblico locale, in quanto ricadenti nell'ambito della privativa comunale), non riguardano invece altre tipologie di rifiuti (speciali, comunque non "pubblici") che potrebbero essere trattate e smaltite nei medesimi impianti che ricevono i rifiuti urbani e assimilati.[3]

3) INDICAZIONI DELLE VOCI COSTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN DISCARICA

Il calcolo della tariffa (cui si aggiungerà la c.d. ecotassa ed eventuali altri contributi, es. Comune ospitante) deve essere eseguita sulla base della mera suddivisione dei costi finalizzata al calcolo della tariffa in parola, ovvero alle seguenti macro-voci di costo:

1. Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche;

---

3 Quello dello smaltimento di altri rifiuti nella stessa discarica è un tema delicato che va evidenziato nella determinazione della tariffa. Infatti, se – ad esempio – una quota dell'investimento è coperta dai proventi connessi allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, occorrerà evidenziare nel piano economico finanziario la ripartizione di questi costi e ricavi, nel rispetto del (se ricorre) principio di universalità, comunque per una esigenza di massima trasparenza. Non si dovrà però tenere conto di tale quota di costi nella determinazione della tariffa per rifiuti urbani e assimilati. Il tutto dovrà quindi trovare contezza nel piano economico finanziario dove, sulla scorta anche di apposita contabilità analitica, nonché con criteri di attribuzione *pro quota* sulle quantità conferite si considerano i costi, anche valutando i diversi ricavi (solitamente maggiori per i rifiuti speciali, distinti in varie tipologie).

IL SEGRETARIO

2. Costi relativi alla gestione operativa;
3. Costi relativi alla gestione post-operativa;
4. Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale;
5. Altri costi.

I gestori sono tenuti ad effettuare gli approvvigionamenti secondo le procedure di legge. Laddove trovassero applicazione i costi standard, si considereranno gli stessi, utilizzando la normativa di cui trattasi.

3.1. *Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche.*

I costi per l'attivazione della discarica (progetto, studi di impatto, acquisto terreno, etc.), di realizzazione, ampliamento, delle modifiche e dell'adeguamento delle discariche, incluse le spese tecniche, comprendono:

- gli ammortamenti per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche, ivi compresi le spese generali e l'utile di impresa relativi a queste attività;
- il costo del capitale di debito;
- il costo del capitale di rischio.
-

3.1.1. *Ammortamenti per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento delle discariche*

I costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche, adeguamento delle discariche devono essere determinati sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta. Successivamente alla realizzazione e a collaudo avvenuto, i costi in parola devono essere documentati con la produzione della documentazione documentazione attestante l'avvenuto sostenimento del costo, correttamente contabilizzato, attestante l'effettivo costo a consuntivo.

Qualora le opere di realizzazione, ampliamento, modifica e ampliamento, o parte di queste, siano realizzate direttamente dal Gestore con mezzi propri, trattandosi di opere necessarie per l'espletamento di servizi di pubblica utilità, dovrà applicarsi un ribasso sul, prezzo a base d'asta, pari al 80% dei ribassi medi rilevati per appalti di lavori della medesima fattispecie.

I costi qui considerati non devono comprendere i costi relativi alla chiusura della discarica, preveduti in sede di progetto originario, ed eventuali loro successive modifiche, come autorizzate, che troveranno copertura in un fondo di accantonamento costituito nel corso della fase di gestione operativa.

I costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche, adeguamento delle discariche, incluse le spese tecniche devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 36/2003. Nel calcolare il peso effettivo si dovrà tener conto del peso specifico (densità) del rifiuto come abbancato anche in seguito a compattazione e passaggio di rulli od altre attività tese a ottimizzare il medesimo peso specifico, recuperando la volumetria.

3.1.2. *Costo del capitale di debito e del capitale di rischio*

Il costo del capitale di debito e del capitale di rischio, ovvero della remunerazione del capitale investito netto, rileva se e in quanto contemplato nella tariffa determinata dal gestore-concessionario, e potrà essere calcolato secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente in materia di rifiuti urbani. Il costo del capitale di rischio è pari al tasso medio di interesse dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali[4].

Il capitale proprio deve essere determinato al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

---

[4] Cfr. DPR 158/1999, allegato 1, punto 2.3.

3.2) Costi relativi alla gestione operativa

Tra i costi relativi alla gestione operativa devono essere considerati i seguenti:

3.2.1 Ammortamento del costo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature.

Il valore di ammortamento annuo deve essere calcolato con riferimento ai coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1998 e ss.mm.ii, Tabella "Gruppo 22 Servizi igienici alla persona e domestici – Specie II – Imprese di smaltimento rifiuti".

Il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature concorrenti alla voce di costo devono essere quelli strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di funzionamento e di gestione della discarica.

Il prezzo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature deve essere documentato con le fatture di acquisto accompagnate dalle schede tecniche dei mezzi e delle attrezzature.

L'ammortamento deve essere valutato per ciascuna tipologia di mezzi e attrezzature indicando la descrizione del mezzo o dell'attrezzatura, l'anno di acquisto, il numero di unità, la percentuale di ammortamento applicata, il costo del mezzo e dell'attrezzatura, il costo annuo di ammortamento, la cui sommatoria fornirà il valore complessivo della voce di costo. Il valore da indicare come costo (costo di acquisto/ammortamento) dovrà essere determinato detraendo il valore residuo presunto dei mezzi rilevato, tenuto conto delle regolari manutenzioni ordinarie e e delle manutenzioni straordinarie operate, rispetto al valore di mercato di mezzi similari usati, con riguardo al numero di ore di utilizzo ed alla tipologia di lavori per cui sono stati utilizzati.

3.2.2 Oneri finanziari di investimento per l'acquisto di mezzi ed attrezzature

Gli oneri finanziari di investimento correlati all'acquisizione di mezzi ed attrezzature, qualora i costi non siano ricompresi tra le voci di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature, indicando la descrizione dei mezzi o attrezzature, il capitale investito, gli interessi annui, il numero di anni e, infine, il totale degli oneri finanziari. In caso di leasing o altra modalità che preveda la possibilità di riscatto del mezzo, si provvederà comunque a detrarre il valore residuo degli stessi, determinato come in precedenza indicato, dai costi finanziari.

3.2.3. Costi di gestione del personale

Costi effettivi del personale di gestione, indicato con dettaglio della qualifica, della mansione, del numero di addetti, del numero di ore di impiego con riferimento all'anno e poi alla vita utile dell'impianto. Deve, altresì, essere specificato il tipo di contratto applicato al personale. Il numero del personale concorrente alla voce di costo deve essere quello strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di funzionamento e di gestione della discarica. In caso di utilizzo di personale (es. management, direttore tecnico, etc.) per più impianti, il costo assunto a tal titolo va specificato e va imputato pro-quota, sulla base delle ore effettivamente dedicate e documentate o di disponibilità di presenza all'impianto.

3.2.4 Costo per il consumo di acqua, carburanti e disinfettanti.

La quantità di acqua necessaria per il lavaggio dei mezzi presenti in discarica deve essere determinata analiticamente fornendo la descrizione del mezzo, la quantità dei mezzi, il consumo giornaliero di acqua (in m^3), il numero di settimane dell'anno in cui si eseguono i lavaggi, il consumo totale annuo e, infine, il costo annuo.

Deve, inoltre, essere analiticamente stimato il consumo di acqua per il lavaggio di piazzali e dei locali nonché quello per gli altri usi previsti.

Il costo al m^3 dell'acqua deve essere desunto da apposita analisi del prezzo o definito sulla base della tariffa di fornitura da parte del gestore del servizio idrico, producendo in ogni caso la documentazione a supporto.

Qualora da tali analisi o indagini di mercato il costo del carburante risultasse superiore al prezzo al consumo riportato nella tabella dei prezzi medi nazionali mensili del Ministero dello

Sviluppo Economico, si potrà considerare un costo del carburante comunque non superiore del 2% rispetto al costo medio, riferito al mese precedente alla presentazione del Piano Finanziario, riportato in detta tabella.

Il consumo di carburante deve essere valutato attraverso un calcolo eseguito con riferimento alla potenza nominale dei mezzi utilizzati, alle ore di utilizzo e al coefficiente di consumo orario dei mezzi riferito alla potenza unitaria.

Il costo del carburante deve essere determinato con apposita analisi del prezzo o individuato attraverso indagine di mercato fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.5 Costo per il consumo di energia elettrica.

Il costo per il consumo dell'energia elettrica deve essere stimato analiticamente sulla base della potenza nominale delle attrezzature elettriche installate presso la discarica, indicando le ore di funzionamento previste nel giorno, il numero di settimane di funzionamento così da poter determinare il costo annuo complessivo.

Il costo unitario del kWh deve essere documentato sulla base dell'offerta del gestore del servizio di fornitura o delle fatture emesse dallo stesso.

3.2.6 Costo dei materiali per la copertura giornaliera

I costo dei materiali (materiali inerti e terra) per la copertura giornaliera, desunto dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche o, qualora non esistano articoli del Prezzario aderenti alla tipologia del materiale utilizzato, da apposita analisi del prezzo documentata. La valutazione del costo totale annuo deve essere eseguita sulla base della quantità di rifiuti giornalmente conferita, indicando l'altezza di abbancamento giornaliera, la superficie occupata, lo spessore di ricoprimento, la quantità complessiva dei materiali di ricoprimento e, sulla base del costo unitario, il costo totale dei materiali riferito all'anno. Per contenere i costi e tendere a una gestione nel complesso più attenta all'ambiente, si valuterà (già in sede autorizzativa, AIA) l'utilizzo di materiale idoneo per la ricopertura (es. terre da fonderia, ove ammissibili sulla base istruttoria tecnica, come pure materiale inerte, etc.) anche secondo gli indirizzi del cosiddetto "green procurement" che va adottato già in fase di predisposizione degli atti di gara (cfr. art. 213, commi 2 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e linee Guida ANAC, nonché DPCM attuativi).

3.2.7 Costo di smaltimento del percolato

In assenza di dati storici attendibili e documentati, la quantità di percolato prodotta va eseguita in relazione alla superficie della discarica e alla massima pioggia prevista, con tempo di ritorno di 10 anni e di durata 24 h, considerando un rapporto percentuale medio tra pioggia e percolato variabile tra il 25% e il 27%.

Per il calcolo del costo di smaltimento del percolato deve essere indicata l'area di produzione, la superficie della stessa, il volume giornaliero di produzione, il volume annuo di produzione, il peso annuo di produzione, il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso e, infine, il costo totale annuo.

Il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Ove sia stata autorizzata la reiniezione del percolato (ad esempio per le discariche cosiddette "a bioreattore") si dovrà riarticolare il piano economico finanziario tenendo conto di tutti gli effetti in termini di costi e di ricavi.

3.2.8 Costo di depurazione reflui

Sono da annoverare i costi annui per il servizio di depurazione dei reflui scaricati in pubblica fognatura, quali acque reflue industriali incluse le acque di prima pioggia. I costi devono essere determinati con riferimento ai volumi idrici da trattare, indicandone provenienza ed entità, e al

costo del servizio di depurazione riferito all'unità di volume. Il costo unitario deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.9 Costo di manutenzione delle opere civili

Costi annui di manutenzione delle opere civili, nella misura massima del 2% del valore delle opere oggetto dell'intervento di manutenzione, determinato con il metodo del costo di costruzione, detratti i costi degli scavi di sbancamento e di tutte le opere interrate che non è possibile mantenere.

3.2.10 Costo di manutenzione delle opere civili

Costi annui di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, nella misura massima del 4% del relativo costo di acquisto per quella ordinaria e del 2% per quella straordinaria.

3.2.11. Costo di manutenzione delle opere civili

I costi annui per i servizi di derattizzazione e disinfestazione e per servizi di monitoraggio, sorveglianza ambientale e analisi (in conformità all'allegato 2 – Art. 8, comma 1 e Art. 9 comma 1 del D.Lgs. 36/2003);

Per la determinazione del costo annuo dei servizi di derattizzazione e di disinfestazione devono essere indicati la periodicità dell'intervento, il numero di interventi, il costo unitario dell'intervento e il costo totale annuo dell'intervento. Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.12 Costo di monitoraggi

Il costo annuo per i monitoraggi deve essere determinato con riferimento alle differenti tipologie di analisi (percolato, biogas, acque sotterranee, atmosfera, altre), indicando per ciascuna tipologia la periodicità del monitoraggio, il numero di analisi, il costo unitario e il costo totale annuo.

Il costo unitario per ciascuna tipologia di monitoraggio deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.13 Costo vigilanza e il controllo

Costi annui per la vigilanza e il controllo, quantificati separatamente e indicando il numero di interventi, il costo unitario, la qualifica e il livello del personale impiegato il numero di unità, le ore di impiego giornaliere e annue, il costo annuo e il costo totale per la vita utile dell'impianto.

Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.2.14 Fondo per le operazioni di chiusura della discarica

Gli accantonamenti annui per la costituzione del fondo a copertura dei costi da sostenere per le operazioni di chiusura della discarica. L'importo complessivo oggetto di accantonamento nel corso della vita operativa della discarica deve essere determinato sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta. Successivamente alla realizzazione delle opere di chiusura della discarica e a collaudo avvenuto, i relativi costi devono essere documentati con la produzione della documentazione attestante l'effettivo costo a consuntivo pertanto nell'importo complessivo di realizzazione delle opere saranno già compresi i costi per spese generali, utile d'impresa ed I.V.A..

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

3.2.15 . Oneri fidejussori

Costi relativi agli oneri fidejussori ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e relativi alla sola fase di gestione operativa.

3.2.16 Polizza ambientale

Costi annui per polizza ambientale, ove istituita.

3.2.17 Godimento di beni di terzi

Costi annui per l'eventuale godimento di beni di terzi. Rientrano in questa voce di costo gli eventuali affitti di terreno, di immobili e mezzi d'opera specializzati, oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tali costi devono essere valutati e calcolati con il criterio della indennità di esproprio e, solo in casi eccezionali, specificatamente e dettagliatamente motivati a cura e responsabilità dell'organo competente, con riferimento a preventivi di spesa e successivamente documentati con la produzione contabile e fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo. Costi relativi ad eventuali oneri ambientali previsti dalla normativa di settore per le emissioni in atmosfera, escluse eventuali indennità di mora e relativi interessi e sanzioni amministrative.

3.2.18 Altri costi

Il gestore dell'impianto può indicare ulteriori costi non specificatamente riportati in quel che precede tra i quali gli oneri derivanti dalla attuazione del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.. Gli altri costi devono essere indicati fornendo la descrizione, il costo unitario se disponibile e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto. In ogni caso sono esclusi indennità e interessi moratori, e sanzioni di qualsivoglia natura.

I costi relativi alla fase di gestione operativa devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti annualmente nell'impianto, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del DLgs 36/2003. Si richiama la necessità di considerare gli indici effettivi di compattazione del materiale conferito, ottimizzando il volume della discarica.

3.3) Costi relativi alla gestione post-operativa

Tra i costi relativi alla gestione post-operativa devono essere considerati i seguenti:

3.3.1 Ammortamento del costo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature

Il valore di ammortamento annuo deve essere calcolato con riferimento ai coefficienti stabiliti con D.M. 31.12.1998 e ss.mm.ii., Tabella "Gruppo 22 Servizi igienici alla persona e domestici – Specie II – Imprese di smaltimento rifiuti".

Il numero e la tipologia dei mezzi e delle attrezzature concorrenti alla voce di costo devono essere quelli strettamente necessari allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di gestione della discarica nella fase post-operativa.

Qualora nella fase post-operativa si utilizzino mezzi e attrezzature il cui ammortamento si sia esaurito nel corso della gestione operativa, nella fase di gestione post-operativa non può esserne considerato un ulteriore ammortamento. Nel caso, invece, in cui all'inizio della fase di gestione post-operativa non si sia completato l'ammortamento, il valore residuo può essere riportato tra i costi della fase di gestione post-operativa. Nella fase di gestione post-operativa l'eventuale acquisizione di mezzi e attrezzature in seguito all'esaurimento dell'ammortamento e alla documentata obsolescenza tecnica, deve essere commisurata alle effettive esigenze di gestione della discarica dimostrate con apposita relazione tecnica a supporto.

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Il prezzo di acquisto dei mezzi e delle attrezzature deve essere documentato con le fatture di acquisto accompagnate dalle schede tecniche dei beni.

L'ammortamento deve essere valutato per ciascuna tipologia di mezzi e attrezzature indicando la descrizione del mezzo o dell'attrezzatura, l'anno di acquisto, il numero di unità, la percentuale di ammortamento applicata, il costo del mezzo e dell'attrezzatura il costo annuo di ammortamento, la cui sommatoria fornirà il valore complessivo della voce di costo.

3.3.2 Costi del personale

Costo del personale di gestione, indicato con dettaglio della qualifica, della mansione, del numero di addetti, del numero di ore di impiego con riferimento all'anno e poi alla fase di gestione post-operativa. Deve, altresì, essere specificato il tipo di contratto applicato al personale.

Il numero del personale concorrente alla voce di costo deve essere quello strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni connesse alle attività di gestione post-operativa della discarica. Anche in questa sede si richiama il calcolo del personale adibito per attività comuni o generali o per più impianto, calcolato pro-quota secondo il criterio dell'effettiva e documentata presenza e/o utilizzo (es. direttore tecnico, responsabile, management, etc.).

3.3.3 Costo per il consumo di acqua e carburanti

La quantità di acqua necessaria per il lavaggio dei mezzi presenti in discarica deve essere determinata analiticamente fornendo la descrizione del mezzo, la quantità dei mezzi, il consumo giornaliero di acqua (in m^3), il numero di settimane dell'anno in cui si eseguono i lavaggi, il consumo totale annuo e, infine, il consumo annuo.

Deve, inoltre, essere analiticamente stimato il consumo di acqua per il lavaggio di piazzali e dei locali nonché quello per gli altri usi previsti.

La determinazione del consumo di acque nella fase post-operativa deve tenere conto che in tale fase, per effetto della chiusura della discarica, i rifiuti sono isolati dall'ambiente esterno.

Il costo al m^3 dell'acqua deve essere desunto da apposita analisi del prezzo o definito sulla base della tariffa di fornitura da parte del gestore del servizio idrico, producendo in ogni caso la documentazione a supporto.

Il consumo di carburante deve essere valutato attraverso un calcolo eseguito con riferimento alla potenza nominale dei mezzi utilizzati, alle ore di utilizzo e al coefficiente di consumo orario dei mezzi riferito alla potenza unitaria.

Il costo del carburante deve essere determinato con apposita analisi del prezzo o individuato attraverso indagine di mercato fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto. Qualora da tali analisi o indagini di mercato il costo del carburante risultasse superiore al prezzo al consumo riportato nella tabella dei prezzi medi nazionali mensili del Ministero dello Sviluppo Economico, si potrà considerare un costo del carburante comunque non superiore del 2% rispetto al costo medio, riferito al mese precedente alla presentazione del Piano Finanziario, riportato in detta tabella. Inoltre si potrà provvedere, per l'attualizzazione dei costi, alla richiesta di revisione adeguando i costi all'indice ISTAT".

3.3.4 Costo per il consumo di energia elettrica

Il costo per il consumo dell'energia elettrica deve essere stimato analiticamente sulla base della potenza nominale delle attrezzature elettriche installate presso la discarica nella fase post-operativa, indicando le ore di funzionamento previste nel giorno, il numero di settimane di funzionamento così da poter determinare il costo annuo complessivo.

Il costo unitario del kWh deve essere dimostrato sulla base dell'offerta del gestore del servizio di fornitura e documentato dalle fatture emesse dallo stesso.

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

3.3.5 Costo di smaltimento del percolato

La quantità di percolato annualmente prodotta nella fase di gestione post-operativa va computata assumendo quali parametri di riferimento i dati storici attendibili e documentati, estrapolati dai dati di produzione di singole vasche. I valori storici non potranno essere desunti dalle quantità prelevate da vasche di accumulo in cui confluisce il percolato prodotto da più vasche. In mancanza di dati storici si provvederà alla determinazione analitica delle quantità di percolato prodotte in fase di gestione post operativa avuto conto della diminuzione progressiva della capacità di produzione in ragione dell'attuazione delle opere di chiusura e capping finale.

Per il calcolo del costo di smaltimento del percolato deve essere indicata l'area di produzione, la superficie della stessa, il volume giornaliero di produzione, il volume annuo di produzione, il peso annuo di produzione, il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso e, infine, il costo totale annuo.

Il prezzo unitario di smaltimento riferito all'unità di peso deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Anche in questa sede si rinvia alla particolarità di talune scelte gestionali (es. la discarica cosiddetta "a bioreattore" ove consenta, in una scelta primariamente ambientale, minori costi e nuovi o maggiori ricavi, es. dalla produzione/cessione di energia da biogas, ottenimento di contributi ad hoc, etc.).

3.3.6 Manutenzione delle opere civili

Costi annui di manutenzione delle opere civili, nella misura massima del 2% del valore delle opere oggetto dell'intervento di manutenzione, determinato con il metodo del costo di costruzione, detratti i costi degli scavi di sbancamento e di tutte le opere interrate che non è possibile mantenere.

3.3.7 Manutenzione dei mezzi e delle attrezzature

Costi annui di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, nella misura massima del 4% del relativo costo di acquisto per quella ordinarie e del 2% per quella straordinaria.

3.3.8 Servizi di derattizzazione, disinfestazione, monitoraggio e sorveglianza ambientale

Costi annui per i servizi di derattizzazione e disinfestazione e per servizi di monitoraggio, sorveglianza ambientale e analisi (in conformità all'allegato 2 – Art. 8, comma 1 e Art. 9 comma 1 del D.Lgs. 36/2003).

Per la determinazione del costo annuo dei servizi di derattizzazione di disinfestazione devono essere indicati la periodicità dell'intervento, il numero di interventi, il costo unitario dell'intervento e il costo totale annuo dell'intervento. Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

Il costo annuo per i monitoraggi deve essere determinato con riferimento alle differenti tipologie di analisi (percolato, biogas, acque sotterranee, atmosfera, altre), indicando per ciascuna tipologia la periodicità del monitoraggio, il numero di analisi, il costo unitario e il costo totale annuo.

Il costo unitario per ciascuna tipologia di monitoraggio deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.3.9 Servizi di vigilanza e monitoraggio ambientale

Costi annui per la vigilanza e il monitoraggio ambientale (anche con riferimento al piano di controllo), quantificati separatamente e indicando il numero di interventi, il costo unitario, la qualifica e il livello del personale impiegato il numero di unità, le ore di impiego giornaliere e annue, il costo annuo e il costo totale per la vita utile dell'impianto.

Il costo unitario dell'intervento deve essere determinato sulla base di apposita analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

3.3.10 Oneri fidejussori

Costi relativi agli oneri fidejussori ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e relativi alla sola fase di gestione post-operativa.

3.3.11 Polizza ambientale

Costi annui per polizza ambientale, ove istituita.

3.3.12 Godimento di beni di terzi

Costi annui per l'eventuale godimento beni di terzi. Rientrano in questa voce di costo gli eventuali affitti di terreno, di immobili e mezzi d'opera specializzati, oneri di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tali costi devono essere valutati con riferimento a preventivi di spesa e successivamente documentati con la produzione della documentazione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.

3.3.13 Oneri ambientali

Costi relativi ad eventuali oneri ambientali previsti dalla normativa di settore per le emissioni in atmosfera, escluse eventuali indennità di mora e relativi interessi e sanzioni amministrative.

3.3.14 Altri costi

Il gestore dell'impianto può indicare ulteriori costi non specificatamente riportati in quel che precede, tra i quali gli oneri derivanti dalla attuazione del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.. Essi devono essere quantificati fornendo la descrizione, il costo unitario e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto. In proposito si rimanda a quanto indicato in precedenza per gli "altri costi". In ogni caso sono esclusi indennità e interessi moratori, e sanzioni di qualsivoglia natura.

Tutti i costi, come in precedenza definiti e relativi alla fase di gestione post-operativa, devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che può essere accolta annualmente nell'impianto durante la fase di gestione operativa, avuto riguardo alla riduzione di volume per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 36/2003. Si richiama la necessità di considerare l'indice di compattazione (peso specifico) del rifiuto, onde ottimizzare i volumi della discarica e quindi anche gli effetti economico-finanziari della conseguente gestione.

3.4) *Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale*

Gli oneri di derivanti dalle misure di mitigazione ambientale possono essere considerati quale costo accessorio del servizio, qualora siano finalizzati a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto. Ai fini della definizione della tariffa di smaltimento, possono essere esclusivamente riconosciuti i costi connessi alla realizzazione di misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento (ad esempio la creazione di aree a verde con funzione di assorbire quota parte delle emissioni e di riduzione dell'impatto visivo, ecc.).

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO

Non è pertanto possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti o finalizzati al riconoscimento di agevolazioni tariffarie agli utenti afferenti l'area di influenza dell'impianto. Non saranno, inoltre, computati eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale.

I costi in argomento, inseriti nella tariffa, costituiscono accantonamenti per la costituzione del fondo necessario a coprire esclusivamente le spese relative alla realizzazione delle misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento.

I costi derivanti dagli oneri di mitigazione ambientale sono determinati sulla base dell'importo a base d'asta dei lavori per la realizzazione delle opere effettivamente finalizzate alla prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di smaltimento.

Successivamente alla realizzazione delle opere di mitigazione e a collaudo avvenuto, i costi in parola devono essere documentati attraverso la produzione fiscale attestante l'effettivo costo a consuntivo.

I costi relativi agli oneri di mitigazione ambientale devono essere riferiti all'effettiva quantità di rifiuti, espressa in tonnellate, che possono essere accolti nell'impianto durante la fase di gestione operativa, avuto riguardo alla effettiva riduzione di volume (si fa riferimento al peso specifico, ovvero al'indice di compattazione del rifiuto), per l'effetto dell'abbancamento e dei trattamenti di cui all'articolo 7 del DLgs 36/2003.

3.5) *Altri costi*

Il gestore dell'impianto può indicare altri costi non specificatamente riportati in precedenza. Essi devono essere determinati fornendo giustificazione motivata della loro necessità, descrizione, il costo unitario, se disponibile, e il costo complessivo annuale, determinato analiticamente sulla base di analisi del prezzo o di indagine di mercato, fornendo in entrambi i casi la documentazione a supporto.

4) IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

Tutti i costi riportati nel Piano Finanziario dovranno essere al netto di I.V.A..

5) TARIFFA DI CONFERIMENTO

Il calcolo della tariffa deve essere eseguito secondo la seguente relazione:

$$TSu = \frac{CC+CO+CPO+OA+AC-RI}{Qton}$$

Con

Tsu: Tariffa di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€/ton);
CC: Costi per la realizzazione, ampliamento, modifiche e adeguamento della discarica (€);
CO: Costi relativi alla gestione operativa (€);
CPO: Costi relativi alla gestione post operativa (€);
OA: Oneri derivanti dalle misure di mitigazione ambientale (€);
AC: Altri costi (€);
RI: Ricavi totali (€);
Qton: Quantità totale di RSU conferibili espressa in tonnellate

Inoltre si evidenzia come le spese generali e l'utile d'impresa, quest'ultimo qualora dovuto, siano da determinarsi esclusivamente sulle voci CO e CPO ed eventualmente sulla voce AC qualora tali costi siano afferenti alle fasi gestionali della discarica.

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO

Per il calcolo della tariffa deve infine tenersi conto di eventuali ricavi derivanti dallo smaltimento e dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati nonché dalla produzione di energia o da incentivi da fonti rinnovabili.

I ricavi, riferiti al peso unitario di rifiuti, devono essere detratti dai costi sopra indicati e quindi dalla tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

I gestori sono obbligati ad adottare una contabilità analitica per la singola discarica in cui siano riportati i costi e gli eventuali ricavi relativi ai soli rifiuti urbani e assimilati.

Con cadenza annuale, i gestori produrranno al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un bilancio sezionale asseverato della singola discarica e relativo al solo trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, dal quale si rilevino i costi effettivamente sostenuti e gli eventuali ricavi conseguiti.

Si rimane in attesa della revisione delle tariffe autorizzate e/o applicate dai gestori dei singoli impianti secondo le presenti linee guida. Nel frattempo il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvederà a stabilire la tariffa per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica, sulla base della documentazione amministrativa in possesso.

L'importo della tariffa deve intendersi omnicomprensivo di tutte le voci di costo sopra indicate, inclusi gli oneri di mitigazione ambientale.

Tale tariffa è valida per tutte le discariche di rifiuti urbani e assimilati ricadenti nel territorio regionale e per qualsiasi soggetto conferente.

Auspicabilmente la metodologia di analisi della tariffa di un impianto, segnatamente di una discarica, deve tener conto anche dei principi contabili adottati.

La durata va, infatti valutata anche con riferimento ai debiti minimi contratti per gli investimenti, quindi non con il semplice riferimento alla durata tecnico-fisica dei beni (in quanto poi oggetto di devoluzione).

Il costo dell'investimento, com'è noto, va valutato nei tempi di realizzazione e di gestione dello stesso[5] tenendo conto, altresì, i tempi di esborso dei relativi flussi finanziari.

Ciò al fine di un corretto calcolo degli ammortamenti tecnici e della determinazione coerente degli oneri finanziari derivanti dall'indebitamento.

Va fatto presente come, nell'ottica dell'equilibrio economico della gestione, i rientri tariffari e gli altri introiti debbano coprire i costi del servizio compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario.

I costi dovrebbero auspicabilmente tener conto dell'inflazione, in quanto si ritiene che le variazioni dei prezzi per effetto dell'inflazione incidano in modo significativo sulla dinamica differenziale (entrate - spese) tra le varie voci considerate ai fini della valutazione complessiva dell'investimento e del servizio.

Sull'equilibrio finanziario di cassa, si ricorda che la situazione di cassa rileva, anno per anno, per le situazioni di equilibrio o squilibrio finanziario ed occorre, sempre, verificare separatamente la sussistenza delle condizioni minime di equilibrio finanziario.

Così un investimento è caratterizzato dall'equilibrio finanziario, quando nell'arco dell'orizzonte temporale prescelto, per ogni esercizio, il soggetto che realizza e successivamente gestisce l'opera ha a disposizione un insieme di risorse finanziarie che gli consenta di fronteggiare l'ammontare degli esborsi monetari connessi alla realizzazione e al funzionamento (compreso i periodi di post mortem) dell'investimento stesso. Si ha l'equilibrio finanziario quando ogni anno, i saldi di cassa sono uguali o superiori a zero.

Occorre quindi predisporre un prospetto dei flussi di cassa nel quale vengano evidenziati i flussi di cassa derivanti dal progetto di investimento, con evidenza delle entrate e delle uscite di parte corrente e in conto capitale.

---

5 Per ulteriori approfondimenti concernenti similari interventi si rinvia, *ex multiis*, alla Cassa Depositi e Prestiti circolari: n. 1188/93, n. 1192/93 e n. 1199/94 sui piani economico-finanziari nella PA locale.

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL SEGRETARIO

Il tutto però può avere risultati diversi ove si presuppongano diversi scenari, per i quali, distintamente, vanno opportunamente evidenziate le fattispecie e le condizioni di equilibrio.

Infine, giova rammentare come la proiezione dei flussi di cassa debba quantomeno (ma non solo) contemplare i seguenti elementi:

a) gli anni;
b) i ricavi da tariffa;
c) altri rientri;
d) il totale entrate;
e) i costi di gestione;
f) le rate rimborso prestiti;
g) il preammortamento;
h) gli altri oneri iniziali;
i) il totale delle spese;
j) i saldi di cassa.

Gli importi di tariffa sopra indicati saranno oggetto di revisione sulla scorta dell'esame dei bilanci sezionali per le singole discariche di rifiuti urbani e assimilati.

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO